



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 30/06/2026

OGGETTO: Adesione All'estensione Della Procedura Di Accesso E Gestione Della Definizione Agevolata Dei Carichi Affidati All'agente Nazionale Della Riscossione Di Cui All'art. 10-quinquies, Del D.l. N. 38/2026

L'anno duemilaventisei, del giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:30, presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza de Il Presidente del Consiglio Francesca Lenzarini, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Daniele Sabatini.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
LENZARINI FRANCESCA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SI
GEMIGNANI CLAUDIO	VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SI
MICHELINI PAOLO	CONSIGLIERE	SI
BARSELLOTTI MARIA	CONSIGLIERE	SI
MOSCHINI EVA	CONSIGLIERE	SI
BETTI MASSIMO ADRIANO	CONSIGLIERE	NO
FRIGO ANNAMARIA	CONSIGLIERE	SI
LUCCHESI LAURA	CONSIGLIERE	SI
PACINI SEBASTIANO	CONSIGLIERE	SI
PRIORI GIANLUCA	CONSIGLIERE	SI
SALOTTI SILVANO IACOPO	CONSIGLIERE	SI
STRIGOLI ROBERTO BRUNO	CONSIGLIERE	SI
VALENTINO LUCIA PRISCILLA	CONSIGLIERE	SI

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: Adesione All'estensione Della Procedura Di Accesso E Gestione Della Definizione Agevolata Dei Carichi Affidati All'agente Nazionale Della Riscossione Di Cui All'art. 10-quinquies, Del D.l. N. 38/2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone il punto all'ordine del giorno l'Assessore Strigoli;

...omissis...

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 2 17/03/2018 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento generale di riscossione coattiva, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 26/06/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 10-quinquies, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, il quale prevede che *“1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate:*

*a) a decorrere **dal 15 settembre 2026**, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;*

b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;

c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027.

In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;

e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della Legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli

di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.”

CONSIDERATO CHE

- la disposizione cennata consente di estendere la definizione agevolata dei carichi di cui all'art. 1, comma 82 e ss., della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, anche alle entrate degli enti territoriali affidate all'Agente nazionale della riscossione;
- la definizione agevolata in parola consente lo smaltimento dei carichi più vetusti e, quindi, difficilmente riscuotibili;
- sono interessati dalla definizione i debiti risultanti **dai singoli carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**;
- tali debiti possono essere estinti **senza corrispondere** le somme affidate all'agente della riscossione a titolo **di interessi e di sanzioni**, gli interessi di mora di cui all'art. 30, del Dpr. n. 602/1973, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del **codice della strada**, di cui al D.Lgs. n. 285/1992 la definizione **agevolata si applica limitatamente agli interessi**, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981, e quelli di cui all'art. 30, del D.P.R. n. 602/1972, **e alle somme maturate a titolo di aggio** ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. n. 112/1999;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che non sono pertanto dovuti gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, Legge n. 199/2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- l'art. 1, comma 95, della Legge n. 199/2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso

di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che non abbiamo carichi iscritti nel bilancio dell'ente relativamente agli interessi e alle sanzioni;
- secondo i principi contabili applicati della contabilità finanziaria e le regole civilistiche, sanzioni e interessi legati a ruoli coattivi o sanzioni amministrative sono accertati per cassa. Pertanto, non possono essere iscritti a residuo attivo, ma andranno registrati solo al momento dell'effettivo incasso. I motivi di questa prassi sono specifici, sanzioni ed Interessi sono considerati oneri di natura sanzionatoria o risarcitoria (spesso indeducibili ai fini fiscali).
- l'impatto sugli strumenti di programmazione è neutro in quanto crediti stralciati dal Bilancio e dal Patrimonio in quanto vetusti e di difficile riscossione;
- risulta, alla data del 15/06/2026, un carico assoggettabile alla definizione agevolata di Euro 105.110,41 a titolo di poste definibili come previsto dalla normativa e come da prospetto depositato agli atti;

DATO ATTO CHE la definizione agevolata delle entrate comunali deve essere adottata dall'Ente con atto che dovrà essere pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Bagni di Lucca, entro il 30 giugno 2026, e comunicato all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso renderà disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026;

DATO ATTO CHE resta invece sempre dovuta in misura integrale la quota capitale, vale a dire il tributo principale per le entrate tributarie e l'importo originario della prestazione o del canone per le entrate patrimoniali;

CONSIDERATO CHE il Comune di Bagni di Lucca intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10-*quinquies*, del D.L. n. 38/2026;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Settore Entrate, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025, con le modalità ed i limiti dell'art. 10-*quinquies*, del D.L. n. 38/2026;

3. di inviare copia del presente atto all'Agente nazionale della riscossione entro il 30 giugno 2026 con le modalità che lo stesso comunicherà entro il 15 giugno 2026;
4. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
5. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON successiva distinta votazione;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Francesca Lenzerini

Il Segretario Generale
Daniele Sabatini